

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5827 del 13/12/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Miele s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavanderia industriale, ubicato in Via Bonazzi n. 25-27-29, Comune di Castel Maggiore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6013 del 13/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Miele s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavanderia industriale, ubicato in Via Bonazzi n. 25-27-29, Comune di Castel Maggiore (BO).**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Miele s.r.l. per l'impianto sito a Castel Maggiore, in via Bonazzi n. 25-27-29, c.a.p. 40060 dove viene svolta l'attività di lavanderia industriale. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>2</sup> di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Castel Maggiore;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - artt. 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Castel Maggiore.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato

1 Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2 Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
5. Obbliga la Miele s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La Miele s.r.l., C.F. e P.IVA 02032781201, con sede legale a Molinella in via Martiri di Monte Sole n. 5, per l'impianto ubicato a Castel Maggiore in via Bonazzi n. 25-27-29, ha presentato nella persona di Oliviero Antonaci, in qualità di procuratore speciale di Miele s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

25/6/2019 al prot. n. 36796 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 27/6/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 27/6/2019 al prot. n. 101524, ha trasmesso della domanda ad Arpae, al Comune di Castel Maggiore e ad Hera S.p.A..
- La ditta Miele s.r.l. in data 15/7/2019 ha volontariamente integrato la documentazione relativa alla matrice emissioni in atmosfera.
- Hera S.p.A. con propria nota del 30/8/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 30/8/2019 al prot. n. 134476, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Arpae-Distretto Urbano con propria nota del 30/9/2019, agli atti con prot. n. 149726, ha trasmesso ad Arpae-AACM ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per l'impatto acustico generato dall'impianto in oggetto.
- Arpae ha acquisito agli atti in data 29/10 (prot. 167054) e 10/12/2019 (prot. 189402) ulteriori chiarimenti e integrazioni documentali da parte della ditta Miele s.r.l. afferenti le emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera con propria nota del 19/11/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 19/11/2019 al prot. n. 178204, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto nonché il nulla osta per l'impatto acustico.
- Arpae-Distretto Urbano con propria nota del 11/12/2019, agli atti con prot. n. 190540, ha trasmesso ad Arpae-AACM il parere favorevole relativo alle emissioni in atmosfera generate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano a € 296 come di seguito specificato:

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.8 e Tab. 12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/5/2019

- All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).
- All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;
- All.C – impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 13/12/2019

La Responsabile

**Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana**

**Patrizia Vitali**

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della Miele s.r.l. ubicato in Via Bonazzi n. 25-27-29, Comune di Castel Maggiore (BO).**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dall'Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento" formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque reflue industriali, ed acque meteoriche di dilavamento.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 82241 del 30/8/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 61253 del 19/11/2019. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Sinadoc n. 20662/2019

Documento redatto in data 13/12/2019

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Prot. n. 61253

**Pratica 33893/36796/2019**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** Miele srl con sede in Molinella (BO) in Via Martiri di Monte Sole n. 5 - P.I. 02032781201

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 25/06/2019, Prot. n. 36796, dal Sig. Corrado Girotti - C.F. GRTCRD79B09A944K in qualità di legale rappresentante della ditta **Miele Srl** con sede in Molinella (BO) in Via Martiri di Monte Sole n. 5 - P.I. 02032781201 per lo stabilimento sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via C. Bonazzi nn. 25, 27, 29 ove viene esercitata l'attività di lavanderia industriale;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" sono stati **acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Castel Maggiore** che con nota prot n. 22603 del 06/09/2019 (Prot. SUAP n. 49238 del 07/09/2019) si è pronunciato nel modo seguente: *"... dal punto di vista urbanistico/edilizio non si individuano motivi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto a condizione che venga presentata SCEA edilizia a conclusione dei procedimenti Scia ancora in essere."*;
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 83241 del 30/08/2019 (Prot. SUAP n. 48036 del 31/08/2019) si è pronunciato nel modo seguente: *"parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:*
  - *vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle acque:*
    - *reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
    - *meteoriche di dilavamento non contaminate (coperto e aree di transito);*
    - *reflue di tipo industriali così come in precedenza identificate nello punto di scarico parziale individuato a valle dell'impianto di depurazione;*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA

 **Suap**  
sportello unico per le attività produttive

- *le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;*
- *è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n. 286/2005;*
- *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e:*
  - *consentire il prelievo delle acque per caduta;*
  - *essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;*
  - *garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
- *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:*
  - *tubazioni di collegamento al terminale di recapito;*
  - *innesto di tali tubazioni;*
  - *sifone tipo Firenze;*
  - *valvola di non ritorno / intercettazione;*
- *le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
- *il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità (prelievi idrici da*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



acquedotto, superficie scolante e indice di piovosità) delle acque reflue scaricate in fognatura;

- o per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Siamo a richiedere al proponente l'istanza, **di aggiornare e trasmettere nuova cartografia dello stabilimento riportante:**

- o **il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con particolare riferimento a:**
  - **acque reflue domestiche;**
  - **acque reflue derivanti dall'attività produttiva;**
  - **acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;****con una corretta colorazione che consenta l'identificazione dei reflui ivi presenti.**
- o **indicazione del/i punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue;**
- o **esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel/i corpo/i ricettore/i;**

La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, **entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo**, a mezzo PEC al seguente indirizzo [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it).

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.”;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Urbano** che con nota prot n. 149726 del 30/09/2019 (Prot. SUAP n. 53327 del 01/10/2019) ha trasmesso la seguente valutazione tecnica: “... fermo

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



*restando che il presente parere è reso sulla base delle attività descritte e dalle informazioni/dati contenuti nella relazione acustica succitata, visti i livelli acustici presentati e le caratteristiche emissive delle sorgenti future, anche e soprattutto in ragione della distanza considerevole dei ricettori, si ritiene non vi siano criticità acustiche; pertanto limitatamente alla componente rumore, l'intervento risulta conforme alla normativa e nulla osta il rilascio dell'autorizzazione richiesta”;*

**Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”.

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

**Visti:**

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “Urbanistica” e “SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 57840 del 28/10/2019;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici), meteoriche di dilavamento non contaminate (coperto e aree di transito) e reflue di tipo industriali così come in precedenza identificate nello punto di scarico parziale individuato a valle dell'impianto di depurazione;

*Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)*

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;  
vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 19/11/2019

**Il Responsabile  
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche  
Ing. Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**MIELE s.r.l. - Comune di Castel Maggiore - via Bonazzi n° 25 - 27 - 29**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavanderia industriale svolta dalla società MIELE s.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via Bonazzi n° 25 - 27 - 29, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MIELE s.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CT1 – 2,79 MW

Portata massima .....	3800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	6 m
Durata massima .....	11 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	(*) 35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(\*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

**EMISSIONE E2**

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CT2 – 1,65 MW

Portata massima .....	1600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	6 m
Durata massima .....	11 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	(*) 35 mg/Nm <sup>3</sup>

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(\*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

---

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ARIA CALDA LAVACONTINUA E CENTRIFUGHE

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: ARIA CALDA DA TUNNEL DA STIRO

EMISSIONI E5 - E8

PROVENIENZA: ARIA CALDA DA ESSICCATORI

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: ARIA CALDA DA PIEGATRICI

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: ARIA CALDA DA MANGANI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

EMISSIONI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI LAVASECCO

Sono stabilite le prescrizioni previste dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°2236/09 e smi, per le attività di "Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso" (allegato 4, punto 4.33 alla DGR 2236/09 e smi):

- Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i, e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- Definizioni:

**Pulizia a secco**: processo utilizzato per rimuovere da tessuti e pellami residui di grasso, macchie od altre sostanze indesiderate;

**Sistema di lavaggio a secco**: è costituito dalle seguenti apparecchiature o apparati associati col processo di lavaggio a secco: macchina di lavaggio a secco, filtro o sistema di purificazione, sistema di conservazione, trattamento o conferimento delle morchie, sistema di pompaggio del solvente, serbatoio di raccolta solvente, pompe, tubazioni, valvole o flange per il convogliamento dei vapori di solvente e sistemi di abbattimento (primario e secondario);

**Impianto a ciclo chiuso**: Impianto di lavaggio a secco nel quale le fasi di lavaggio estrazione ed essiccamento sono tutte realizzate nella stessa apparecchiatura, che opera il ricircolo dei vapori di solvente attraverso un sistema primario di abbattimento senza emissioni in atmosfera durante il ciclo di asciugatura. Una macchina a ciclo chiuso, dopo che il ciclo di asciugatura è completato e mentre il portello di caricamento è aperto, è predisposta per lo scarico nell'ambiente dell'aria di ventilazione dopo l'attraversamento di un sistema secondario di depurazione delle emissioni fuggitive;

**Ciclo di asciugatura**: processo utilizzato per rimuovere il solvente rimasto nei materiali dopo le fasi di lavaggio e di estrazione. Per le macchine (gli impianti) a ciclo chiuso la fase del ciclo riscaldata è seguita da una fase di raffreddamento e può essere estesa ad una fase di sottoraffreddamento tramite l'attivazione del sistema primario di abbattimento. Il ciclo di asciugatura inizia quando sono attivati i lamierini di riscaldamento ed ha termine quando nella macchina si arresta la rotazione del tamburo;

**Sistema primario di abbattimento**: un impianto refrigerante di condensazione dei vapori

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

di solvente o un impianto a ciclo chiuso di recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di captazione;

**Impianto refrigerato di condensazione:** sistema di recupero, a ciclo chiuso, nel quale i vapori di solvente sono introdotti e trattenuti tramite raffreddamento ad una temperatura inferiore al punto di ebollizione;

**Sistema equivalente a ciclo chiuso di recupero solvente:** ogni apparecchiatura o combinazione di apparecchiature che raggiungono in pratica una resa di recupero del solvente uguale o superiore a quella fornita un impianto refrigerato di condensazione;

**Sistema secondario di abbattimento:** un'apparecchiatura o un apparato che riduce la concentrazione di solvente nell'aria di ricircolo alla fine del ciclo di asciugatura, ad un livello inferiore a quello che è possibile realizzare con il solo utilizzo di un impianto refrigerato di condensazione o un altro impianto a ciclo chiuso di recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di captazione;

**Sistema di controllo delle emissioni fuggitive:** un impianto o una apparecchiatura a ciclo chiuso di recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di captazione;

• Prescrizioni ed adempimenti

- I macchinari a circuito chiuso non devono superare il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, di:

Composti organici volatili	20	g/kg
----------------------------	----	------

- A tali attività non si applica il limite di emissione di cui alla parte I, punto 2.3 dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- A tali attività non si applicano le prescrizioni inerenti i controlli della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- Il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale vengono fatti sulla base della compilazione mensile del Registro Annuale di attività, contenente i quantitativi di tessuti o pellami lavati ed i quantitativi di solvente integrato per ogni macchina, firmato dal gestore dell'impianto o dell'attività, e tenuto a disposizione delle autorità competenti:

REGISTRO ANNUALE DI ATTIVITÀ		
(per macchina)		
Anno		
Modello Macchina		
Ditta costruttrice		
Capacità lavorativa (kg)		
Tipo di solvente utilizzato		
	QUANTITATIVI LAVATI (A)	AGGIUNTE SOLVENTE (B)
MESE	Kg	Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

<b>11</b>		
<b>12</b>		
<b>TOTALE</b>		
FATTORE DI EMISSIONE PER MACCHINA (g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)		(= Totale Bx1000/Totale A) = _____
<p><b>Parametri facoltativi per macchina</b></p> <p>Contenuto di solvente presente a inizio anno (C) [kg] _____</p> <p>Contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti nell'anno * (D) [kg] _____</p> <p>Quantitativo di solvente presente a fine anno (E) [kg]: _____</p> <p>*Si considera convenzionalmente un contenuto medio di solvente organico nei rifiuti conferiti, <u>del 35% in peso</u>. Nel caso l'impresa ritenga di avviare allo smaltimento quantitativi più elevati di COV dovrà allegare appositi certificati di analisi.</p>		
Data   .../.../....		Il Gestore dell'Impianto/ Attività (timbro e firma)

- La conservazione delle materie prime e dei rifiuti deve avvenire in luoghi chiusi, protetti dagli agenti atmosferici in grado di non dare luogo a emissioni diffuse di inquinanti;
- Tutte le fasi devono essere svolte in macchine ermetiche le cui uniche emissioni di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio;
- Gli impianti devono essere dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a – 10 °C) in modo da ridurre al minimo l'emissione di solvente;
- Il gestore dell'impianto o dell'attività è tenuto ad effettuare controlli periodici delle apparecchiature, con la cadenza e le modalità indicate nel libretto di manutenzione programmata, fornito dal costruttore delle macchine di lavaggio, al fine di evitare emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro;
- Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa;
- Il gestore, come previsto alla parte I, paragrafo 3, punto 3.1, dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, trasmette all'autorità competente entro il 28 febbraio di ogni anno una Comunicazione Annuale di attività relativa all'esercizio dell'anno precedente, conforme al modello di cui all'allegato 2D-2 alla deliberazione DGR n° 2236/2009 e smi.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere

utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e

si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1 ed E2 e comunque non oltre il 31.12.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e

igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa. Alla messa a regime dei punti di emissione E1, E2, E3, E4 ed E5 dovranno essere effettuate le analisi relative a tutti gli inquinanti prescritti, compresi Nichel e Cromo; successivamente, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione prescritti, il Gestore di impianto dovrà effettuare verifiche periodiche annuali unicamente per il materiale particellare.

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura del gestore di Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MIELE s.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della Miele s.r.l. ubicato in Via Bonazzi n. 25-27-29, Comune di Castel Maggiore (BO).**

ALLEGATO C

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

1. Visto il nulla osta rilasciato dall'Unione Reno Galliera prot. 61253 del 19/11/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto Urbano prot. 149726 del 30/9/2019;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 20662/2019

Documento redatto in data 13/12/2019

SINADOC n. 26047/2019

Rif. Suap 33893/36796/2019 SN

Bologna 05/09/2019

**SUAP Unione Reno Galliera**  
**unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it**

**Comune di Castel Maggiore (BO)**  
**comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it**  
**c.a. Ufficio Ambiente**

**ARPAE SAC**  
**c.a. Pier Luigi Bernardi**

**OGGETTO:** Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Miele srl – Via Martiri di Monte Sole 5 – Molinella (BO)

Procedimento ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.

**Parere in merito alla componente acustica.**

In riscontro all'oggetto, si è preso visione della relazione acustica del 24 giugno 2019, redatta dallo studio "Ecol" a firma di T.C.A.A. Detto studio è finalizzato alla valutazione degli effetti sul clima acustico derivante dall'insediamento/trasferimento della ditta in oggetto presso il capannone esistente, ubicato nel comune di Castel Maggiore in via Bonazzi 25/27/29.

L'immobile presso il quale si trasferirà l'attività è ubicato in zona artigianale con limiti assegnati dalla classificazione acustica comunale pari a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno (classe V);

L'attività della ditta in parola si svolge esclusivamente nel periodo diurno anche se nel periodo notturno rimane attiva una sorgente sonora con impatto marginale.

Le sorgenti sonore che saranno presenti all'interno del capannone constano in macchinari specifici per l'attività di lavanderia industriale (tunnel stiro, lavacontinua, piegatrici ecc.) mentre all'esterno saranno operativi un compressore, l'impianto di depurazione (funzionante anche nel periodo notturno), due camini di emissione delle aspirazioni dei macchinari posti all'interno del capannone e due caldaie. I ricettori potenzialmente impattati sono costituiti da due usi residenziali ubicati rispettivamente a ovest e a nord est del capannone, quello più prossimo è ubicato ad una distanza di 160 metri.

Le sorgenti sonore sono state caratterizzate mediante rilievi sperimentali eseguiti sul capannone presso il quale si svolge attualmente l'attività della ditta Miele, in altro comune. Le misure di adeguata durata sono state effettuate in prossimità delle posizioni del capannone ubicato a San Lazzaro, in cui vi è la presenza degli impianti. Il clima acustico presso l'immobile nel quale si trasferisce la ditta è invece stato verificato mediante 2 misure di 30 minuti nel cortile dello stesso capannone di via Bonazzi. Tali misure vengono anche utilizzate in luogo del rumore residuo.

Il previsto impatto acustico dell'attività è stato calcolato mediante le formule di propagazione delle onde sonore, partendo dai livelli di pressione sonora espressi il  $L_{aeq}$ , dedotti dalle misure cui si è accennato precedentemente.

Premesso quanto sopra esposto, si osserva dapprima che non è stato valutato il contributo all'inquinamento acustico prodotto dal traffico indotto, stimato dallo stesso estensore della relazione sulla base dei dati provenienti dall'attività che già opera a San Lazzaro di Savena, in circa 20 furgoni al giorno. Si ritiene per altro che tale apporto di mezzi leggeri non sia in grado di influire sui ricettori individuati, infatti il ricettore a Ovest è

ubicato alla fine di una strada chiusa che termina presso il canale Navile mentre il ricettore a nord-est risente esclusivamente di via Saliceto e non di via Bonazzi, strada dalla quale vi è l'accesso all'attività.

Alla luce di quanto sopra esposto, fermo restando che il presente parere è reso sulla base delle attività descritte e dalle informazioni/dati contenuti nella relazione acustica succitata, visti i livelli acustici presentati e le caratteristiche emissive delle sorgenti future, anche e soprattutto in ragione della distanza considerevole dei ricettori, si ritiene non vi siano criticità acustiche; pertanto limitatamente alla componente rumore, l'intervento risulta conforme alla normativa e nulla osta il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

*il presente parere è stato redatto dal tecnico Gherardi Maurizio*

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO  
*(Dott.ssa Paola Silingardi)*

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**